

LA VITTIMA IN COSTITUZIONE?
UNA RIFORMA CHE PUÒ ALTERARE GLI
EQUILIBRI DEL SISTEMA PENALE *



Enrico Amati **

1. È all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato il testo unificato di quattro disegni di legge di modifica costituzionale (ddl nn. 427, 731, 888 e 891), che prevede l'inserimento all'interno dell'art. 111 Costituzione, dopo il quinto comma, del principio secondo cui «*La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate*».

Come sottolineato nelle relazioni illustrative ai ddl n. 427, 731, 888 e 891, l'obiettivo comune dei proponenti è – in estrema sintesi – quello di colmare una presunta carenza a livello costituzionale, in grado di tutelare maggiormente «*il soggetto più debole e meno garantito*» anche «*all'interno delle regole del giusto processo*». Particolare risalto viene dato ai «*fatti della cronaca*», alla luce dei quali si renderebbe opportuno considerare in «*maniera più equa e adeguata le esigenze e i diritti delle persone offese da reato*» (relazioni illustrative ai ddl n. 731, ddl n. 888, ddl n. 891).

Si assume, inoltre (in particolare nella relazione illustrativa al ddl n. 888), che il riconoscimento, nel testo dell'art. 111 Cost., della cittadinanza processuale alla vittima del reato, avrebbe un effetto non solo sul piano simbolico ma anche «*sul piano della posizione di un chiaro indirizzo del legislatore, con l'obiettivo di indirizzare ogni futuro intervento in materia verso la piena considerazione della persona offesa dal reato*»; si andrebbe in tal modo a costituire una concezione secondo cui «*la persona offesa assume un ruolo centrale nella dinamica repressiva*».

La prospettata riforma sembra, pertanto, inserirsi in quel processo di ascesa del «*cultura della vittima*» non esente, tuttavia, da profili problematici paventati nella letteratura penalistica.

2. Occorre, in primo luogo, considerare se la modifica costituzionale sia destinata a colmare un'effettiva lacuna costituzionale e, in secondo luogo, se essa possa alterare gli equilibri del sistema penale.

* Testo rivisto e integrato dell'audizione del 3 ottobre 2024 dinnanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali.

** Professore associato di diritto penale nell'Università degli Studi di Udine.

Quanto al primo aspetto, nessuno dubita che la vittima di reato debba trovare adeguata protezione e tutela da parte dell'ordinamento. A ben vedere, però, la previsione normativa parrebbe superflua, poiché l'istanza di tutela della vittima è implicita nella stessa potestà punitiva dello Stato¹. Inoltre, le posizioni di debolezza sono già tutelate in termini generali dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, cosicché la Carta fondamentale legittima senz'altro politiche di sostegno delle vittime dei reati.

Numerosi sono, peraltro, gli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo volti a proteggere le persone offese, ampliandone le tutele in ambito processuale e sostenendole dal punto di vista economico.

Soprattutto il c.d. Codice Rosso rappresenta la sede privilegiata per osservare lo sviluppo della centralità della figura della vittima, che diviene titolare di nuovi diritti in ogni fase del processo penale². La disciplina organica della giustizia riparativa ritaglia, inoltre, uno spazio addirittura prioritario a favore della vittima, che trova in quel contesto una specifica definizione giuridica (destinata a ripercuotersi, per le varie sedi di confluenza, sul ruolo globale assegnabile "all'offeso" nel rito penale).

Non sembra, dunque, che la modifica costituzionale sia necessaria.

3. Si deve ora valutare se la prospettata riforma possa alterare gli equilibri del sistema penale.

Anzitutto, occorre ricordare che il passaggio dal diritto penale privato – di impronta vendicativa – al diritto penale pubblico avviene proprio attraverso la 'neutralizzazione' della vittima. Di più: «senza la neutralizzazione della vittima non vi sarebbe nemmeno lo Stato moderno. La neutralizzazione della vittima del reato comporta infatti niente meno che il monopolio della violenza da parte dello Stato nell'amministrazione della giustizia penale»³.

Di qui il rischio che l'accentuazione del ruolo della vittima nell'ambito del 'giusto processo' possa accentuare quel c.d. *paradigma vittimario*⁴ sintomatico dell'attuale egemonia del linguaggio e della logica del penale⁵.

¹ V. MANES, *La vittima, l'eroe contemporaneo*, in www.dirittodidifesa.eu.

² Da ultimo, V. ALBERTA, A. MATTEUCCI, *L'irresistibile ascesa della vittima nel codice rosso*, in www.dirittodidifesa.eu

³ W. HASSEMER, *Perché punire è necessario*, trad. it., Bologna, 2012, p. 233 s.

⁴ D. GIGLIOLI, *Critica della vittima*, Milano, 2024.

⁵ T. PITCH, *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitivista*, Torino, 2022.

L'effetto del paradigma vittimario è che la «voce intimidatoria delle vittime», spesso «adeguatamente amplificata dai media, trascende l'ambito risarcitorio e vorrebbe poter determinare la sanzione, chiedendo pene più severe»⁶.

La riformulazione della norma costituzionale potrebbe, pertanto, accentuare una tendenza alla privatizzazione e alla moralizzazione della giustizia penale, che deve invece rimanere prerogativa per eccellenza del potere pubblico.

Sul versante processuale, in particolare, il riferimento alla vittima all'interno dell'art. 111 Cost. rischia di legittimare il passaggio da un modello processuale 'binario', che vede contrapporsi l'imputato e la parte pubblica, ad un modello 'triadico', nel quale si veicola l'idea che l'esito del processo debba soddisfare le attese della parte lesa: da processo a garanzia dell'accusato a processo per la vittima⁷.

Occorre, peraltro, ricordare che la riforma dell'art. 111 Cost. è stata dettata dalla necessità di riaffermare i capisaldi del modello accusatorio, oggi più che mai messo in discussione nell'epoca del diritto 'euro-vittimocentrico'⁸, che ha fatto della salvaguardia della vittima una sorta di *slogan* e ha già parzialmente inciso sui contrappesi del nostro sistema penale⁹.

In senso tecnico, peraltro, parlare di 'vittima' prima che sia avvenuto l'accertamento della commissione del fatto di reato da parte dell'accusato appare fuorviante, posto che se un soggetto entra già nel processo come vittima, allora un altro soggetto vi entra già come colpevole.

4. In sostanza, la pur doverosa tutela degli interessi della vittima non può far dimenticare che il processo penale è strumento di accertamento della responsabilità, ma è anche strumento di garanzia per l'imputato¹⁰. Le vittime devono certamente essere tutelate nella misura massima fuori dal processo, mediante adeguate forme di assistenza sociale e di riparazione. È invece necessaria estrema cautela riguardo alla tutela della vittima all'interno del processo, poiché si rischia di alterare il sistema delle garanzie¹¹.

⁶ F. SGUBBI, *Il diritto penale totale*, Bologna, 2019, p. 139 s.

⁷ In termini problematici, M. BOUCHARD-F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, 2024, p. 457 s.

⁸ F. GIUNTA, a cura di, *Sussidiario di diritto penale. Parte speciale*, Cap. I, p. 13, in *disCrimen*.

⁹ L. LUPÀRIA DONATI, *Quale posizione della vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, Torino, 2012, p. 33 s.

¹⁰ F. PALAZZO-F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna, 2018, p. 92.

¹¹ L. FERRAJOLI, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Roma-Bari, 2024, p. 285; F. PALAZZO-F. VIGANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 92.

Come noto, se nel momento del reato il soggetto debole è la parte offesa, nel momento del processo il soggetto debole è sempre l'imputato e i suoi diritti e le sue garanzie sono, appunto, le leggi del più debole¹².

La prospettata riforma suscita pertanto perplessità, poiché potrebbe comportare il passaggio dalla *tutela dei beni* alla *tutela della persona* in carne ed ossa; con l'ulteriore possibile accentuazione della carica emozionale a cui è esposto il giudice.

Senza considerare i ben noti (ulteriori) effetti perversi che può produrre l'eventuale «*consacrazione mediatica*» della vittima¹³.

È peraltro singolare che in alcune relazioni ai ddl (il n. 891 e il n. 427) si richiami la figura di Raffaele Garofalo, esponente della Scuola positiva schierato con Enrico Ferri a favore delle persone offese e contrario alla presunzione di non colpevolezza¹⁴. «*A coloro che ripetono la solita vuota ed assurda frase della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva*», scriveva Garofalo nel 1892, «*rispondo che molte volte il giudizio è anticipato e la condanna pronunciata dal tribunale della pubblica opinione*»¹⁵. Tribunale della pubblica opinione, depositario del “senso comune”, posto evidentemente sullo stesso piano dell'organo giudiziario¹⁶.

5. L'approccio basato sulla centralità della vittima può, inoltre, produrre ‘effetti collaterali’ sul piano della produzione normativa, su quello dell'interpretazione e sulle logiche punitive¹⁷.

L'ipervalorizzazione della vittima avalla, invero, una produzione penale compulsiva orientata al diritto penale ‘massimo’¹⁸, con inevitabili ricadute sulla coerenza e sull'efficienza del sistema penale nel suo complesso e sulle garanzie.

¹² L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989.

¹³ V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022.

¹⁴ Cfr. M. BOUCHARD, *Tutelare le vittime di reati, ma come?*, in <https://volerelaluna.it/societa/2024/02/12/tutelare-le-vittime-di-reati-ma-come/>.

¹⁵ R. ORLANDI, *La duplice radice della presunzione d'innocenza*, in AA.VV., *Studi in onore di E. Kostoris*, Torino, 2022, p. 10.

¹⁶ M. BOUCHARD, *Tutelare le vittime di reati, ma come?*, in <https://volerelaluna.it/societa/2024/02/12/tutelare-le-vittime-di-reati-ma-come/>.

¹⁷ Si vedano, tra gli altri, F. SGUBBI, *Il diritto penale totale.*, cit.; L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1779 s.; G. MINICUCCI, *Il diritto penale della vittima. Ricadute sistematiche e interpretative*, in *Riv. pen.*, 2020, 1041 ss., anticipato su *disCrimen*, 26.10.2020.

¹⁸ N. MAZZACUVA, *La clemenza collettiva nell'epoca del 'diritto penale massimo'*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p. 192 s.

Un diritto penale vittimocentrico è, infatti, insofferente alle garanzie tipiche del diritto penale liberale (tassatività e determinatezza del precetto, offensività, proporzionalità della pena, etc), poiché nell’ottica della vittima ‘*giustizia è fatta se condanna è emessa*’.

Tutto ciò si riflette sulla qualità della produzione normativa, che può accentuare la produzione di norme prive del requisito della precisione, da sperimentare attraverso l’applicazione pratica e l’esperienza giudiziale, con il rischio che, in sede applicativa, si tenda a privilegiare l’effetto utile e lo scopo dell’incriminazione rispetto a letture tassativizzanti e tipizzanti.

Sul versante delle logiche punitive, inoltre, la centralità della vittima potrebbe aprire le porte a quelle teorizzazioni deteriori che fanno leva sul *right to punishment*, secondo cui la punizione del reo non deve contenere solo la condanna del suo comportamento da parte della società, ma anche una *manifestazione di solidarietà verso la vittima*, che si estrinseca mediante l’inflizione effettiva di una *sofferenza* all’autore¹⁹.

Del resto, le esperienze di altri ordinamenti insegnano. Da quando la vittima ha fatto ingresso nella fase del *sentencing* nordamericano, si è registrato un aumento esponenziale della pena di morte. In quella sede, inoltre, le dichiarazioni fornite dalla vittima riguardanti l’impatto del crimine sulla sua persona e sulla sua famiglia (i c.d. *victim impact statements*) rappresentano elementi essenziali per decidere entità della pena ed eventuale rilascio anticipato in libertà vigilata²⁰.

In generale, l’approccio vittimocentrico ‘filtra’ ed altera il diritto penale classico, aprendo alla metamorfosi del diritto penale liberale che dovrebbe essere inteso come *Magna Charta* del reo.

A farne le spese sono i principi fondamentali della tradizione liberale scolpiti nella Carta costituzionale: la potestà punitiva statale; l’imparzialità del giudice, etichettato come ‘*cattivo punitore*’²¹ se non soddisfa le esigenze della (presunta) vittima; la presunzione d’innocenza; il diritto di difesa.

¹⁹ G. FORNASARI, ‘Right to punishment’ e *principi penalistici. Una critica della retorica anti impunità*, Napoli, 2023.

²⁰ L. LUPÀRIA DONATI, *Quale posizione della vittima nel modello processuale italiano?*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada*, Torino, 2012, p. 48; ID., *L’ascesa della vittima, il crepuscolo dell’imputato. Il pendolo alterato del processo penale*, in www.dirittodidifesa.eu.

²¹ N. MAZZACUVA, *Se la pena fa ancora spettacolo: talune riflessioni “fuori dal coro”*, in A. Valenti (a cura di), *L’inarrestabile spettacolo della giustizia penale*, Bologna, 2013, p. 73 s.

6. In conclusione, la prospettata modifica costituzionale, in apparenza senza dire nulla di nuovo, se da un lato si colloca in quel percorso di ascesa del c.d. paradigma vittimario che legittima un processo penale ‘offensivo’, dall’altro lato si presterebbe ad alimentare la ‘*crudele illusione*’ che – soprattutto nei casi con ‘*vittime diffuse*’ – il processo penale sia lo strumento ideale per vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie e punitive.

In altre parole, si rischia di accentuare non solo il panpenalismo ma, per una sorta di eterogenesi dei fini, anche la reiterazione senza fine dello statuto di vittima²², posto che l’unica riparazione giuridicamente possibile all’interno del processo penale è il risarcimento del danno, che ovviamente nei casi gravi non ripara nulla²³.

²² T. PITCH, *Il protagonismo della vittima*, in *disCrimen*, 20.2.2019.

²³ L. FERRAJOLI, *Giustizia e politica*, cit., p. 285.